

FERMIAMO LE POLTRONE GIREVOLI

tra politica, economia e lobby



THE
good
LOBBY

Porte girevoli in Italia, Europa e resto del mondo: cambiano le regole ma il conflitto di interessi resta

Introduzione

LFENOMENO delle porte girevoli, conosciuto anche come revolving doors, è una delle più sottovalutate pratiche capaci di originare gravi casi di conflitto d'interessi. Si tratta di un fenomeno molto problematico che può seriamente compromettere l'integrità delle nostre istituzioni, dando luogo a favoritismi, privilegi e rendite di posizione, e minando il funzionamento dei processi democratici e la fiducia dei cittadini nelle istituzioni.

Per *revolving doors* si intende il passaggio di politici come ex ministri, parlamentari, sottosegretari, così come di funzionari di enti di regolamentazione e manager di società pubbliche, dal ruolo pubblico a un incarico dirigenziale presso un ente privato o società partecipata (e viceversa). Qual è il problema? Il transito diretto dal settore pubblico al settore privato, oltre a impoverire la P.A. (che ha investito per formare risorse proprie), fa sì che il politico o il funzionario pubblico possa portare con sé informazioni preziose e avvalersi di una rete di relazioni che potrebbero avvantaggiare l'azienda o l'ente privato in cui è chiamato a svolgere il nuovo ruolo, compromettendo la neutralità del mercato. Questi passaggi sono problematici tanto più se avvengono nei settori direttamente collegati all'attività o al ruolo ricoperto dal politico o dal funzionario durante il suo precedente incarico: le aziende private sono pronte ad accoglierlo e ben felici di poter accedere al suo prezioso "bottino" di contatti influenti e di informazioni riservate.

- È fondamentale arginare le porte girevoli rendendo obbligatorio un periodo di raffreddamento, in cui ex ministri, eletti, nominati e figure apicali di società pubbliche, non possono assumere cariche dirigenziali in enti privati o svolgere attività di lobbying. La

pratica internazionale prevede che questo periodo vada da un minimo di un anno fino a un massimo di tre anni a seconda dell'incarico che si è ricoperto. L'obiettivo ultimo è evitare che le porte girevoli possano dare luogo a privilegi e rendite di posizione che potrebbero facilitare un attore a svantaggio di tutti gli altri. Come evidenziato da un report di Transparency International (2015), l'Italia è uno dei pochi Paesi dell'Unione Europea privo di una normativa organica sul revolving doors. Lo stesso problema è stato segnalato negli ultimi mesi dal Commissario europeo alla Giustizia Didier Reynders in audizione alla Commissione Affari Costituzionali della Camera (24 febbraio); dalla Ministra alla Giustizia Marta Cartabia in Commissione Giustizia della Camera (15 marzo); dal GRECO, il gruppo di Stati contro la corruzione del Consiglio d'Europa, riunitosi in plenaria il 29 marzo. The Good Lobby denuncia il problema da anni e ha lanciato una [petizione](#) per regolare finalmente il conflitto di interessi e le porte girevoli.

In questo rapporto analizziamo il sistema normativo italiano e i casi più clamorosi di porte girevoli nostrane, poi passeremo a esaminare il quadro regolatorio dell'Unione Europea e concluderemo con un'analisi comparativa a livello internazionale.

La normativa italiana

Il quadro normativo italiano è frammentario e non sempre le prescrizioni di legge vengono rispettate: non esiste una legge univoca sul revolving doors in grado di porre regole sia alle cariche elettive, quali parlamentari, consiglieri regionali, provinciali e comunali, sia ad altri componenti di organi di indirizzo politico (membri del Governo, assessori, componenti di organi di indirizzo di enti pubblici ecc.) sia a funzionari pubblici, a livello nazionale e locale (Regioni, Province, Comuni, aziende sanitarie, società partecipate). Analizziamolo:

- uno dei primi casi di limitazioni nei confronti di soggetti che hanno rivestito cariche pubbliche è disciplinato dall'articolo 6 della legge 60 del 15 febbraio 1953, la **legge Sturzo** (tuttora in vigore). Per un anno, chi ha rivestito funzioni di Governo non può assumere cariche in alcuni enti - in particolare negli enti culturali, assistenziali o di culto, nelle Università o negli istituti di istruzione superiore - , né esercitare o svolgere funzioni di amministratore, presidente liquidatore, sindaco, direttore generale o consulente legale in associazioni o enti che gestiscono servizi per conto dello Stato o della pubblica amministrazione o ai quali lo Stato contribuisce in via diretta o indiretta. Non può inoltre ricoprire cariche in istituti bancari o in società per azioni che operano in ambito finanziario;
- sono stati aggiunti successivamente ulteriori divieti, senza una precisa logica, al fine di tutelare l'imparzialità amministrativa in alcuni settori, obbligando gli ex funzionari pubblici a un periodo di raffreddamento, ovvero a un divieto temporaneo, di durata variabile, nell'assunzione di uffici o nello svolgimento di attività professionali. L'articolo 63 del d.P.R. n. **600/1973** ha vietato ai dipendenti dell'amministrazione finanziaria di esercitare funzioni di assistenza e di rappresentanza presso gli enti impositori e davanti le commissioni tributarie per un periodo di due anni dalla data di cessazione del rapporto d'impiego. L'articolo 2, co 9, della l. n. **481/1985** ha previsto che gli ex componenti dell'autorità di regolazione per i servizi di pubblica utilità non possono intrattenere, direttamente o indirettamente, rapporti di collaborazione, di consulenza o di impiego

con le imprese operanti nel settore di competenza. I trasgressori sono punibili con una sanzione pecuniaria pari -al più- al corrispettivo percepito.

- sono state approvate successivamente altre disposizioni a regolare settori di attività specifici. Le “Nuove norme sul controllo dell’esportazione, importazione e transito dei materiali di armamento” (l. n. 185/1990, art. 22) introducono ad esempio il divieto di 3 anni per gli **ex dipendenti pubblici civili e militari**, già preposti all’esercizio di funzioni amministrative, a ricoprire cariche apicali in imprese operanti nel settore degli armamenti, per le quali neppure possono svolgere consulenze. La legge prevede inoltre, nel caso di violazioni accertate, sanzioni a carico delle imprese.
- la **legge Frattini** 215/2004 introduce specifiche incompatibilità per i membri del Governo, che perdurano dodici mesi dalla cessazione del mandato. Gli ex titolari di cariche di Governo (Presidente del Consiglio dei ministri, Vice Presidenti del Consiglio dei Ministri, i Ministri, i Vice Ministri, i sottosegretari di Stato e i commissari straordinari del Governo) non possono ricoprire cariche o uffici, o esercitare attività professionali o di lavoro autonomo in materie connesse con la carica di Governo, di qualunque natura, anche se gratuite, presso enti di diritto pubblico, anche economici, o società aventi fini di lucro operanti in settori connessi con la carica ricoperta in precedenza.
- in seguito, la **legge Severino** 190/2012 interviene anche sul fenomeno delle porte girevoli nell’ambito della **pubblica amministrazione**, prevedendo una apposita ipotesi di incompatibilità successiva (l’art. 1. co. 42, lett. l).
In particolare prevede per tutti i dipendenti pubblici (futuri ex dipendenti), che, negli ultimi **tre anni** di servizio, hanno esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto della PA, un periodo di raffreddamento di tre anni, successivi alla cessazione del rapporto del pubblico impiego, in cui non possono svolgere attività lavorativa o professionale **presso un ente privato** destinatario dell’attività della PA svolta attraverso i medesimi poteri. Devono essere considerati dipendenti delle pubbliche amministrazioni - e quindi soggetti alle norme - anche i soggetti esterni con i quali l’amministrazione, l’ente pubblico o l’ente di diritto privato in controllo pubblico stabilisce un rapporto di lavoro, subordinato o autonomo (art. 21 d.lgs. n. 39/2013 - di attuazione della legge Severino). I contratti e gli incarichi perfezionati in violazione a queste norme sono nulli e i soggetti privati che hanno concluso i contratti o conferito gli incarichi non possono contrattare con la pubblica amministrazione per i successivi tre anni, oltre a dover restituire le somme versate in esecuzione di tali accordi. La legge dispone poi espressamente che i decreti legislativi attuativi prevedano la non conferibilità dell’incarico dirigenziale a coloro che, per almeno un anno, abbiano svolto incarichi o ricoperto cariche in enti di diritto privato sottoposti a controllo o finanziati da parte dell’amministrazione che conferisce l’incarico.
- **Parlamento.** Il **Codice di Condotta** della Camera dei Deputati non contiene nessun riferimento alle porte girevoli. Obbliga soltanto i deputati, entro 30 giorni, a dichiarare gli incarichi ricoperti alla data di presentazione della candidatura, nonché le funzioni e le attività imprenditoriali o professionali svolte. I deputati devono anche dichiarare entro 30 giorni se assumono incarichi privati successivamente alla propria elezione e rendere conto di ogni attività professionale o lavoro autonomo. Contrariamente alla Camera, il Senato non ha un proprio codice di condotta, come stigmatizzato dal GRECO del Consiglio d’Europa.

Questa frammentazione normativa dà periodicamente luogo a nuovi scandali che vedono come protagonisti ex parlamentari o ex cariche del Governo lasciare il proprio ruolo elettivo per passare ad alti incarichi presso enti privati. Tra i casi più noti e recenti vi è quello di **Pier Carlo Padoan**: ministro dell'Economia dal 2014 al 2018, membro della Commissione Bilancio alla Camera fino al 2020, poi diventato nello stesso anno presidente designato di Unicredit a seguito delle sue dimissioni da deputato. In qualità di ministro dell'Economia, Padoan ha seguito tutti i principali dossier bancari, ha incontrato attori rilevanti nel settore, ha abbozzato regole e piani per riformare il sistema creditizio. Il suo passaggio a un ruolo apicale presso un ente privato in possesso di informazioni riservate e contatti con politici e dirigenti pubblici può favorire Unicredit e alterare il mercato.

Un altro caso eclatante è quello di **Marco Minniti**: ministro degli interni dal 2016 a giugno 2018, poi deputato e membro della Commissione esteri fino a febbraio 2021, quando si è dimesso per diventare presidente della fondazione Med-Or, riconducibile al gruppo di tecnologie militari Leonardo. Anche in questo caso l'ex ministro e parlamentare, che ha costruito gli ultimi anni della sua carriera lavorando sui temi dell'intelligence e della sicurezza, porta con sé contatti, informazioni, relazioni ottenute nello svolgimento di un incarico istituzionale di cui ora beneficerà un grande gruppo industriale quotato in borsa.

Poi ancora **Lapo Pistelli**, parlamentare di lungo corso eletto per la prima volta alla Camera nel 1996. Nel 2013 diventa Vice Ministro degli Affari Esteri e della Cooperazione internazionale nel Governo Letta, carica mantenuta anche nel Governo Renzi. Il 15 giugno 2015 abbandona l'incarico di Governo, per diventare il 1° luglio Vice Presidente Senior dell'Eni con delega alle analisi strategiche e di sviluppo internazionale del business, promosso poi nel 2017 Vice Presidente Esecutivo e Direttore delle Relazioni Internazionali. La decisione di abbandonare la politica per passare ad Eni destò polemiche dai banchi dell'opposizione. Pistelli venne convocato dal Presidente della Repubblica Napolitano e l'Antitrust ha dovuto verificare la compatibilità della decisione, come previsto dalla legge Frattini. Sia Napolitano che l'Antitrust hanno benedetto il passaggio a Eni, società privata partecipata, valutando che le connessioni tra i poteri dell'ex viceministro degli Esteri e le attività di Eni non fossero abbastanza stringenti, suscitando numerose critiche. Eni ha così guadagnato un attore con strettissime relazioni all'interno del Governo (Matteo Renzi, allora premier, era stato in gioventù portaborse di Pistelli) e una approfondita conoscenza dell'area Mediorientale e dei suoi principali interlocutori politici, avendo avuto da Viceministro la delega anche su quell'area geografica, cruciale per ENI.

Infine ancora due casi: **Michele Pompeo Meta**, presidente della Commissione Trasporti alla Camera fino a marzo 2018 e passato in seguito alla guida di Trenitalia da dicembre 2020, in possesso di informazioni potenzialmente in grado di distorcere il mercato in cui opera l'azienda pubblica dei trasporti; **Claudio De Vincenti**, tra i primi regolatori pubblici di autostrade e aeroporti, in qualità di coordinatore dei Nars (Nucleo di consulenza del CIPE per la regolazione dei servizi di pubblica utilità) presso il MEF fra il 1998 e il 2001, poi sottosegretario alla presidenza del Consiglio Renzi, ruolo che l'ha visto sollecitare il controverso acquisto dell'Air Force Renzi, infine ministro per la Coesione Territoriale e il Mezzogiorno fino a giugno 2018, per diventare poi Presidente degli Aeroporti di Roma da marzo 2021.

Al momento, in Commissione Affari costituzionali della Camera dei Deputati, sono ferme le proposte di legge sulla regolazione del conflitto d'interessi di Macina (M5S), Boccia

(PD) e Fiano (PD). Esse prevedono un freno al fenomeno delle porte girevoli, limitandolo però solo a chi ha ricoperto incarichi di Governo, e prospettando un periodo di raffreddamento (cooling-off) di un solo anno. Per i parlamentari, invece, non è prevista alcuna limitazione nello svolgere attività post-mandato potenzialmente in conflitto con l'incarico pubblico ricoperto in precedenza.

In materia di lobbying, la proposta di legge di Francesco Silvestri (M5S) - a sua volta ferma in Commissione Affari costituzionali alla Camera - prescrive che "i membri del Parlamento, il Presidente del Consiglio dei ministri, i ministri, i consiglieri regionali, i consiglieri provinciali e i consiglieri comunali e municipali, durante il loro mandato e per i due anni successivi" non possano iscriversi al registro dei lobbisti ed esercitare quindi attività di lobbying.

Il quadro normativo dell'Unione Europea

Il **quadro normativo** dell'Unione Europea che disciplina la condotta dei funzionari, dei deputati e dei membri della Commissione appare più completo di quello della maggior parte degli Stati membri. Tuttavia, negli ultimi anni, molteplici casi di comportamenti scorretti nelle istituzioni dell'UE hanno rivelato carenze sistemiche significative, in particolare nell'applicazione delle norme. Riconoscendo questi problemi di vasta portata, la presidente della Commissione Ursula von der Leyen ha promesso di creare un organo etico indipendente comune a tutte le istituzioni dell'UE. Allo stesso modo, il Consiglio dell'UE ha espresso il suo sostegno per un ulteriore miglioramento dei quadri normativi etici applicabili mediante una armonizzazione delle normative applicabile a ciascuna istituzione.

Vediamo insieme le norme e i codici che regolano il revolving doors per coloro che sono eletti (parlamentari europei), nominati (commissari europei) e i funzionari dell'UE:

- Il **Codice di Condotta dei Membri della Commissione** (ultima revisione 31/01/2018 a seguito della denuncia fatta da The Good Lobby al Mediatore Europeo nel caso dell'ex Presidente Barroso assunto da Goldman Sachs) prevede per i commissari uscenti il divieto di lobbying su questioni appartenenti al loro portafoglio, per un periodo di due anni, nei confronti dei membri della nuova Commissione o del personale, sia in rappresentanza di un interesse personale che di interessi di terze parti. Nei due anni successivi alla cessazione delle loro funzioni gli ex membri devono informare la Commissione, con un preavviso minimo di due mesi, dell'intenzione di intraprendere un'attività professionale che non sia legata all'attività dell'UE, non comporti azioni di lobbying o consulenza presso la Commissione e i suoi servizi. Agli ex presidenti della Commissione si applicano le stesse disposizioni, ma il periodo di raffreddamento previsto è di 3 anni. La Commissione può autorizzare o meno l'attività degli ex membri sentendo il Comitato Etico se l'attività prevista è collegata al portafoglio di attività dell'ex membro.
- Per il **personale e i funzionari** delle istituzioni dell'Unione Europea esiste un apposito Statuto, approvato nel 2013 dal Parlamento Europeo, che disciplina anche la fattispecie delle porte girevoli: è previsto un periodo di raffreddamento di un anno per i funzionari che intendono esercitare l'attività di lobbying e nuove misure in grado di arginare il conflitto d'interessi per l'assunzione di nuovo personale.

-
- Per gli **europarlamentari** il **codice di condotta** è debole relativamente alle porte girevoli perché non vieta né limita le attività post-mandato. Infatti vieta soltanto agli ex eurodeputati di utilizzare il proprio pass a vita per accedere alle sedi del Parlamento per fare lobbying.
 - La **Banca Centrale Europea (BCE)** ha un complesso e diversificato codice etico aggiornato e firmato dall'ex Presidente Mario Draghi nel 2019. Il periodo di raffreddamento per le alte cariche è di due anni, che in questo periodo sono tenute ad avvisare il Comitato Etico e il presidente della BCE dell'intenzione di prestare un'attività lavorativa presso altri enti indicati nel codice etico. A febbraio The Good Lobby ha chiesto alla BCE se l'attuale Presidente del Consiglio Mario Draghi avesse avuto incarichi retribuiti tra novembre 2019 (data della cessazione del suo incarico da governatore) e gennaio 2021. La BCE ci ha comunicato di non aver ricevuto alcuna dichiarazione o richiesta da parte di Draghi ad esercitare attività lavorative.

I numerosi **casi di porte girevoli** di ex membri della Commissione, europarlamentari e funzionari delle istituzioni europee mostrano i limiti dell'attuale quadro normativo. Per citare i più famosi: **José Manuel Barroso** è stato Presidente della Commissione Europea fino a novembre 2014 e a luglio 2016 è diventato Presidente non esecutivo in Goldman Sachs, una delle più grandi banche d'affari del mondo battente bandiera USA; **Neelie Kroes**, ex Commissaria alla concorrenza (fino al 2010) poi Commissaria all'Agenda Digitale fino al 2014, in meno di un anno è entrata nel board di Bank of America. In entrambi i casi sono state portate informazioni riservate e contatti all'interno delle istituzioni a beneficio di aziende private e a discapito dell'interesse pubblico di cittadine e cittadini europei.

Poi **Sharon Bowles**, che nel 2014 da europarlamentare membro della Commissione alla Politica Economica è diventata direttore non esecutivo di London Stock Exchange Group, una gigantesca holding finanziaria inglese, a un mese scarso dalla fine del mandato; **Holger Krahmer** nel 2014 ha concluso il suo mandato di europarlamentare, dove ha lavorato in Commissione ENVI (ambiente, salute pubblica e alimentare) alla regolazione dell'industria automobilistica, diventando nel 2015 Direttore di Opel, poi Daimler; **Adam Farkas** a gennaio 2020 ha lasciato il ruolo di direttore esecutivo dell'EBA, l'Autorità Bancaria Europea, per guidare uno dei gruppi di pressione più potenti di Bruxelles: l'Associazione per i mercati finanziari in Europa (AFME).

Infine nel 2020 **Aura Salla** è saltata da membro del gabinetto del vicepresidente Jyrki Katainen e membro di varie Commissioni parlamentari, come per esempio Politica Strategica Europea, a capo lobbista degli Affari Europei di Facebook. La finlandese durante il suo lavoro per le istituzioni europee si è occupata di sicurezza informatica, disinformazione, interferenze durante le elezioni e difesa europea. Tutti temi sui quali il social network è chiamato in causa. Per andare a Facebook ha dovuto comunicare il suo passaggio alla Commissione, come prevede il regolamento, ma non ha nemmeno aspettato il via libera che già su Twitter festeggiava la sua assunzione. Il via libera è arrivato 7 giorni dopo aver celebrato sui social.

Come evidenziato dai casi sopra riportati, il quadro normativo sul conflitto di interessi e revolving doors andrebbe migliorato: le norme dovrebbero seguire uno standard uniforme ed elevato, ma anche essere applicate in tutte le istituzioni dell'UE con la medesima attenzione.

Le disposizioni attualmente in vigore, oltre a non essere applicate correttamente, non sono sufficienti a tutelare l'integrità e l'indipendenza delle istituzioni dell'UE e dovrebbero essere potenziate sotto tre aspetti, come richiesto da una **coalizione di 29 organizzazioni europee** di cui fa parte anche The Good Lobby:

1. rendere obbligatorio il divieto di trasferimento nel nuovo posto di lavoro, quando non si può chiaramente escludere un conflitto di interessi;
2. estendere il divieto ad esercitare la professione di lobbista per un periodo di due anni per i funzionari e di tre anni per i presidenti o i direttori esecutivi delle istituzioni europee;
3. concedere la possibilità di revoca del trasferimento laddove le regole non siano state rispettate.

Infine, sarebbe necessario porre fine alla frammentazione normativa – che favorisce il proliferare dei casi di malaffare e conflitto di interessi – armonizzando ed evitando le sovrapposizioni tra le diverse disposizioni dell'UE sul tema.

Nonostante le istituzioni come la BCE, Il Parlamento e la Commissione dispongano in larga misura di quadri etici adeguati, non sono in grado di prevenire e sanzionare le violazioni rispetto ai fenomeni di porte girevoli. Questo danneggia la fiducia dei cittadini europei nelle istituzioni e nella politica.

Per questo motivo si discute se creare un **organo di controllo indipendente** oppure se utilizzare quelli già esistenti che però al momento godono di limitata indipendenza e libertà d'iniziativa e sanzionatoria. Per esempio, attualmente nessun organo etico dell'UE gode del diritto di avviare indagini ogniqualvolta lo ritenga ragionevole e nessun meccanismo consente a terzi di sollecitare una verifica. Solo i Presidenti del Parlamento e della Commissione possono farlo. Ci sono però delle eccezioni: in caso di “grave cattiva condotta” l'OLAF (l'Ufficio Europeo per la Lotta Antifrode) può avviare delle indagini, così come il Mediatore dell'UE, quando sovrintende al funzionamento degli organici etici istituzionali.

Quando vengono alla luce violazioni, di solito, non è grazie a controlli sistematici da parte delle istituzioni dell'UE o ai rapporti interni, ma piuttosto al lavoro giornalistico e della società civile (tra cui quello di The Good Lobby). Se la raccolta delle dichiarazioni di interessi finanziari dei membri della Commissione e degli europarlamentari risponde a una logica preventiva, i rispettivi organi etici dell'UE non riescono a garantire un regolare ed efficiente esame standardizzato delle dichiarazioni relative a possibili conflitti di interessi, limitando la loro verifica a un “controllo di plausibilità”. Inoltre, l'UE non dispone di un registro pubblico di tutte le informazioni dichiarabili. Gli attuali organi di controllo possono solo infliggere sanzioni morbide di natura reputazionale o finanziaria.

The Good Lobby è all'origine della proposta di creare un nuovo organo indipendente permanente applicabile sia al personale di carriera sia a quello politico. Questo è disegnato sul modello delle esperienze nazionali di Francia, Irlanda e Canada, che hanno centralizzato questo compito in un'unica entità che copre sia le cariche elettive che il personale pubbli-

co. È necessario che la costituzione del Comitato etico indipendente avvenga attraverso un processo il più partecipativo possibile, prevedendo una consultazione pubblica, utile a garantire che le diffuse preoccupazioni sulle porte girevoli delle organizzazioni della società civile siano adeguatamente incluse nella decisione sul ruolo dell'organismo etico.

Nel 2000 l'UE ha tentato di istituire un gruppo consultivo centralizzato per le sue sette istituzioni principali ma senza successo. Probabilmente i tempi non erano maturi. Riteniamo che questa soluzione sia ora assolutamente necessaria al fine di ridurre al minimo i comportamenti anti etici.

Le basi legali per questo nuovo organo ci sono (tra cui gli articoli 298, 352, 295 TFEU) oltreché la possibilità di concludere un accordo interistituzionale tra Parlamento, Consiglio UE e Commissione, aperto ad altre istituzioni che possono scegliere volontariamente di aderire. Il nuovo organismo dovrebbe poter riunire i consultivi esistenti in modo da poter monitorare, investigare, sanzionare efficacemente i comportamenti scorretti.

Gli esempi internazionali

Non soltanto l'Unione Europea, dove è in corso un dibattito per migliorare la regolazione delle porte girevoli, può essere una fonte di ispirazione per l'Italia. A livello internazionale sono molti i casi cui potremmo prendere esempio. Approfondiamo quelli di Francia, Canada, Irlanda, Spagna, Germania e Stati Uniti.

Francia: la “difesa illegale di interessi” una volta cessato l'incarico pubblico è sanzionata dall'articolo 432-13. Sulla base di questo, il membro del Governo o il titolare di una funzione esecutiva locale o il dirigente o il dipendente di un'amministrazione pubblica non può acquisire un incarico di lavoro, fornire consulenza o aderire al capitale di un ente privato per almeno 3 anni dalla cessazione dell'incarico pubblico. La violazione della legge è punita con la detenzione fino a 3 anni e con un'ammenda fino a 200.000 euro. La norma non è rivolta ai parlamentari, che sono comunque sotto osservazione dell'HATVP (Haute Autorité pour la Transparence de la Vie Publique l'organismo che sovrintende alla condotta etica dei membri del Governo, dei Governi regionali e dei rispettivi dipendenti pubblici. In realtà l'HATVP ha potere di controllo anche sulla società pubbliche, le federazioni sportive e degli europarlamentari eletti in Francia. Il presidente dell'HATVP è nominato dal presidente della Repubblica mentre sei dei suoi membri fanno parte degli alti organi giudiziari, tipo il Conseil d'Etat, quattro vengono nominati da ciascuna Camera del Parlamento e i due rimanenti dal Governo. Il mandato di questo organismo è di 6 anni, non rinnovabile. L'HATVP ha autorità sul registro pubblico dei lobbisti, monitorandone la condotta, raccoglie e mette a disposizione del pubblico le dichiarazioni patrimoniali e quelle sugli interessi privati, espone eventuali conflitti d'interessi dei pubblici ufficiali.

Canada: in Canada le porte girevoli sono regolate dal **1985** e la legislazione a riguardo è stata arricchita con il Parliament of Canada Act (2004) e il Federal Accountability Act (2006). Per i ministri è previsto il periodo di raffreddamento più lungo al mondo: per 5 anni non possono svolgere attività presso enti privati in potenziale conflitto d'interessi con la carica pubblica precedente. Per i funzionari pubblici e i parlamentari invece il periodo di raffreddamento è di un anno. La normativa prevede un Commissario per il lobbying e un Commissario per l'Etica e il Conflitto d'interessi (CIEC), che si occupa di revol-

ving doors. Il CIEC è nominato dal primo ministro canadese per un mandato rinnovabile di 7 anni dopo aver consultato tutti i leader del partito della Camera dei Comuni e aver ottenuto l'approvazione del Parlamento. Ad essere scelto può essere un ex giudice di un tribunale superiore o tribunale federale, oppure un ex funzionario per l'etica del Senato. Il CIEC sovrintende al rispetto delle regole, può iniziare un'indagine e sanzionare in caso di violazione della legge. Inoltre ha anche il compito di amministrare un registro pubblico con le informazioni dichiarate dai membri dell'esecutivo a proposito dei redditi, beni e altri interessi.

Irlanda: non ci sono regole ferree sulle porte girevoli per i parlamentari o i membri del Governo, tuttavia al punto 2.2.4 dell'Electoral Act viene richiesto di fare attenzione a evitare qualsiasi reale o apparente conflitto di interessi con l'ufficio precedentemente occupato, soprattutto nei primi mesi successivi alla cessazione dell'incarico alla Camera. I titolari di cariche pubbliche devono considerare attentamente il tipo di occupazione scelto dopo aver lasciato l'incarico in modo da non destar sospetti di scorrettezza e slealtà nei confronti delle istituzioni e dei cittadini. In Irlanda esiste un Commissario di sorveglianza (PSSC), che avvia indagini su propria iniziativa o in caso di denuncia scritta e fornisce raccomandazioni generali sul rispetto del codice di condotta. Nei casi che non riguardano strettamente il pantouflage, come la dichiarazione dei redditi e degli interessi che i politici sono tenuti a depositare, può imporre sanzioni.

Spagna: secondo la legge 5/2006 nei due anni successivi la fine dell'incarico, ai membri del Governo e alle alte cariche pubbliche è vietato svolgere attività in aziende private in rapporto diretto con l'area di competenze della carica ricoperta. Tale rapporto diretto, in base all'articolo 8, sussiste nel caso in cui durante il mandato, le alte cariche o i superiori abbiano adottato risoluzioni o abbiano stipulato accordi con imprese su loro proposta. I titolari di cariche pubbliche che intendono tornare a svolgere la propria attività professionale presso imprese private non incorrono in incompatibilità se l'attività che andranno a svolgere non è direttamente relazionata alle competenze della carica ricoperta. Inoltre, nei due anni successivi al termine della carica non possono stipulare, direttamente o attraverso società di cui fanno parte per una percentuale superiore al 10%, contratti di assistenza tecnica, di servizio o simili con la pubblica amministrazione. Dopo due anni, prima di avviare nuove attività professionali di natura privata, devono dichiararlo alla Oficina de Conflictos de Intereses. Entro un mese la Oficina si pronuncia sulla compatibilità dell'attività. Se la Oficina riscontra motivi di incompatibilità tra l'attività da svolgere e il precedente incarico, l'interessato o l'impresa potranno fornire ulteriori elementi a supporto, che saranno valutati dalla Oficina prima di procedere alla risoluzione definitiva.

Stati Uniti: le restrizioni post impiego per i membri del Congresso e alcuni membri del personale sono state introdotte dall'Ethics Reform Act del 1989 e modificate dall'Honest Leadership and Open Government Act del 2007. L'ex presidente Trump durante il suo mandato ha allentato alcune misure. Il periodo di raffreddamento è comunque di un anno per i membri della Camera e due anni per i senatori. Sotto Trump i membri del personale istituzionale non potevano fare pressione sui loro ex colleghi né rappresentare interessi stranieri per un anno dalla cessazione dell'incarico, Biden ha riportato il divieto a due anni, estendendolo ai contatti con gli alti funzionari della Casa Bianca. Trump aveva inoltre cancellato il divieto per chi arriva dal settore privato di lavorare per le agenzie su cui l'interessato aveva precedentemente svolto attività di lobbying. Biden ha ripristinato questa regola introdotta da Obama. Infine, Trump aveva inserito a inizio mandato un di-

vieto di cinque anni per gli ex dipendenti del Governo a esercitare attività di lobbying, ma solo verso l'agenzia in cui avevano prestato precedentemente servizio. Di conseguenza, potevano esercitare la professione di lobbista relazionandosi con altre agenzie o rami del Governo. Trump ha rimosso questa regola a fine mandato che Biden ha provveduto a reintegrare.

Germania: Nelle sezioni 6a e 6b, l'Atto regolante lo Status Legale dei Membri del Governo Federale richiede che i membri (ed ex membri) del Governo federale, compresi i segretari di stato, notificano al Governo l'intenzione di assumere un impiego retribuito o gratuito al di fuori degli enti pubblici per un periodo di 18 mesi dalla cessazione dell'incarico. Il Governo federale può vietare l'assunzione del rapporto lavorativo se teme che l'impiego possa interferire con l'interesse pubblico e prende una decisione su raccomandazione di un organo consultivo. Quest'organo, composto da tre membri nominati dal presidente su proposta del Governo federale all'inizio della legislatura del parlamento, può intraprendere ulteriori indagini prima di esprimersi. In caso negativo, il membro del Governo non può accettare l'incarico per un periodo di un anno o al massimo 18 mesi. Non essendo previste sanzioni, e per il fatto che l'organo consultivo è spesso composto da politici di spicco quindi non molto indipendente, ci sono stati casi in cui gli ex membri del Governo non hanno rispettato il divieto. Per i parlamentari invece il revolving doors non è regolato.

Questo report è a cura di:

Federico Anghelè,

Fabio Rotondo,

Martina Turola

Si ringraziano per la collaborazione: Alberto Alemanno, Joseph Brigandi

Per info e contatti scrivere a: info@thegoodlobby.it
